

<p>Art. 1 - Costituzione</p> <p>1. E' costituito in Roma il "Sindacato ASSOSNAI", Associazione di Imprese operanti nel comparto delle Scommesse e dei Giochi, in forma abbreviata "ASSOSNAI", di seguito, per semplicità, Associazione.</p> <p>2. Il Sindacato può assumere negli atti ufficiali la sigla "ASSO SNAI".</p>	<p>Articolo 1 - Costituzione</p> <p>1 E' costituito il "Sindacato ASSOSNAI" Associazione di piccole e medie imprese operanti nel comparto delle Scommesse e dei Giochi, in forma abbreviata "ASSOSNAI", di seguito, per semplicità, "Associazione".</p> <p>2 Il Sindacato può assumere negli atti ufficiali la sigla "ASSOSNAI".</p>
<p>Art. 2 – Sede</p> <p>1. L'Associazione ha sede in Roma.</p> <p>2. Possono essere istituite sedi secondarie, purché nel territorio nazionale.</p>	<p>Articolo 2 - Sede</p> <p>1 L'Associazione ha sede a Roma.</p> <p>2 Possono essere istituite sedi secondarie, purché nel territorio nazionale.</p>
<p>Art. 3 - Scopi</p> <p>1. L'Associazione promuove e tutela gli interessi professionali, morali, giuridici ed economici dei propri Associati e della categoria cui appartengono le Imprese da essi condotte, anche mediante azioni collettive di autotutela corrispondenti all'esercizio di diritti di libertà costituzionalmente garantiti.</p> <p>2. l'Associazione pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>a) rappresenta nei limiti del presente Statuto, le Imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali;</p> <p>b) Individua tutte le possibili azioni che possono determinare il raggiungimento delle migliori condizioni di mercato per lo sviluppo e la crescita delle Imprese associate;</p> <p>c) Tutela le attività delle Imprese associate sul piano economico sindacale e territoriale stipulando accordi e contratti di lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze;</p> <p>d) Raccoglie ed elabora elementi, notizie, dati e provvede alla informazione alle Imprese associate relativamente ai problemi sia generali che specifici, all'imprenditorialità delle industrie, del comparto e del mercato delle Scommesse e dei Giochi;</p> <p>e) Tutela la figura ed il ruolo dei propri Associati.</p> <p>3. L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.</p> <p>4. Tuttavia l'Associazione, con apposita delibera del Consiglio Nazionale, potrà anche effettuare tutte quelle operazioni che, ritenute idonee al raggiungimento degli scopi sociali, potranno anche interessare un numero ristretto di Imprese associate, fissando eventualmente un apposito contributo per tali operazioni. Analogamente, con apposita delibera del Consiglio Nazionale, l'Associazione potrà dare vita, partecipare, costituire o aderire a fondazioni, comitati, consorzi, società ed istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali.</p>	<p>Articolo 3 - Scopi</p> <p>1 L'Associazione promuove e tutela gli interessi professionali, morali, giuridici ed economici dei propri Associati e della categoria cui appartengono le Imprese da essi condotte, anche mediante azioni collettive di autotutela corrispondenti all'esercizio di diritti di libertà costituzionalmente garantiti.</p> <p>2 L'Associazione pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>a) rappresenta nei limiti del presente Statuto, le Imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali;</p> <p>b) individua tutte le possibili azioni che possono determinare il raggiungimento delle migliori condizioni di mercato per lo sviluppo e la crescita delle Imprese associate;</p> <p>c) tutela le attività delle Imprese associate sul piano aziendale, economico, sindacale e territoriale stipulando anche accordi e contratti di lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze;</p> <p>d) raccoglie ed elabora elementi, notizie, dati e provvede ad informare le Imprese associate in relazione ai problemi e alle questioni, sia generali che specifiche, connesse all'imprenditorialità, al comparto in cui operano gli Associati e, più in generale, al mercato delle Scommesse e dei Giochi;</p> <p>e) tutela la figura ed il ruolo dei propri Associati.</p> <p>3 L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.</p> <p>4 Tuttavia l'Associazione, con apposita delibera del Consiglio Nazionale, potrà anche effettuare tutte quelle operazioni che, ritenute idonee al raggiungimento degli scopi sociali, potranno anche interessare un numero ristretto di Imprese associate, fissando eventualmente un apposito contributo per tali operazioni. Analogamente, con apposita delibera del Consiglio Nazionale, l'Associazione potrà dare vita, partecipare, costituire o aderire a fondazioni, comitati, consorzi, società ed istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali.</p>

<p>Art. 4 – Associati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Possono associarsi le Imprese, in qualsiasi forma costituite, concessionarie o autorizzate all'esercizio di scommesse e giochi pubblici. 2. L'Impresa ove essa sia costituita in forma di ditta individuale, è rappresentata nell'Associazione dal suo titolare o da un suo delegato munito dei necessari poteri; ove essa sia costituita in forma societaria, è rappresentata nell'Associazione da un suo rappresentante legale o da un delegato di quest'ultimo munito dei necessari poteri. 3. La domanda di associazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa deve essere compilata secondo le istruzioni contenute negli appositi modelli. 4. La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti. I rappresentanti delle Imprese che intendono associarsi devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale. La domanda di associazione deve essere corredata: <ol style="list-style-type: none"> a) dalla documentazione dalla quale risultino tutti i titoli in forza dei quali viene esercitata l'attività di cui al primo comma del presente articolo; b) da certificazione camerale contenente i dati relativi all'impresa richiedente (elenco soci, composizione dell'organo di amministrazione, nominativo del rappresentante legale, elenco delle società controllate). 5. Eventuali variazioni dei dati richiamati ai precedenti punti dovranno essere tempestivamente e formalmente comunicate all'Associazione. 6. I dati personali relativi all'Associato, ricevuti o acquisiti dall'Associazione, saranno trattati secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), rimanendo esclusa la loro comunicazione all'esterno e la loro diffusione. 7. Non possono far parte dell'Associazione Imprese aderenti ad Associazioni costituite per analoghi scopi, fatta salva espressa autorizzazione del Consiglio Nazionale. 8. Il Consiglio Nazionale delibera sulla domanda di associazione, dando comunicazione della decisione al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 9. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, l'Associato dovrà versare la quota di iscrizione e la quota associativa e fornire nel medesimo termine prova dell'avvenuto versamento all'Associazione. 10. La delibera di ammissione è inappellabile. 11. La qualità di Associato non è trasmissibile. 	<p>Articolo 4 - Associati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Possono associarsi le piccole e medie Imprese, in qualsiasi forma costituite, concessionarie o autorizzate all'esercizio di Scommesse e Giochi Pubblici o aventi ad oggetto l'esercizio di attività analoghe o simili o connesse. 2 L'impresa ove essa sia costituita in forma di ditta individuale, è rappresentata nell'Associazione dal suo titolare o da un suo delegato munito dei necessari poteri; ove essa sia costituita in forma societaria, è rappresentata nell'Associazione da un suo rappresentante legale o da un delegato di quest'ultimo munito dei necessari poteri. 3 La domanda di associazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa deve essere compilata secondo le istruzioni contenute negli appositi modelli. 4 La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti. I rappresentanti delle Imprese che intendono associarsi devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale. La domanda di associazione deve essere corredata: <ol style="list-style-type: none"> a) dalla documentazione dalla quale risultino tutti i titoli in forza dei quali viene esercitata l'attività di cui al primo comma del presente articolo; b) da certificazione camerale contenente i dati relativi all'impresa richiedente (elenco soci, composizione dell'organo di amministrazione, nominativo del rappresentante legale, ecc.). 5 I dati personali relativi all'Associato, ricevuti o acquisiti dall'Associazione, saranno trattati secondo quanto disposto dalla Legge in materia di protezione dei dati personali, rimanendo esclusa la loro comunicazione all'esterno e la loro diffusione. 6 Non possono far parte dell'Associazione Imprese aderenti ad Associazioni costituite per analoghi scopi, fatta salva espressa autorizzazione del Consiglio Nazionale. 7 Il Consiglio Nazionale delibera sulla domanda di associazione, dando comunicazione della decisione al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 8 La delibera di ammissione è inappellabile. 9 In caso di risposta affermativa, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, il richiedente dovrà versare la quota di iscrizione e fornire nel medesimo termine prova dell'avvenuto versamento all'Associazione. 10 Il nuovo Associato entra formalmente a far parte dell'Associazione con il pagamento della Quota di Iscrizione. 11 La qualità di Associato non è trasmissibile; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
---	--

<p>Art. 5 - Diritti sociali</p> <ol style="list-style-type: none">1. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli Associati in regola con l'adempimento dei doveri statutari.2. L'Associato non in regola con l'adempimento dei doveri statutari, fra i quali in particolare il pagamento delle quote sociali e/o di contributi regolarmente deliberati, non concorre alla formazione di qualsiasi quorum comunque previsto dal presente Statuto.3. L'esercizio dei diritti sociali rimane, pertanto, sospeso nei confronti degli Associati non in regola col pagamento delle quote sociali e/o dei contributi regolarmente deliberati. La sospensione ha effetto finché dura la morosità, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7.	<p>Articolo 5 - Diritti degli Associati</p> <ol style="list-style-type: none">1 L'esercizio dei diritti sociali spetta agli Associati in regola con l'adempimento dei doveri statutari.2 L'associato non in regola con l'adempimento dei doveri statutari, fra i quali, in particolare, il pagamento della quota associativa e di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea ordinaria, non ha diritto a partecipare all'Assemblea degli Associati, agli altri organi dell'Associazione e non concorre alla formazione di qualsiasi quorum comunque previsto dal presente Statuto.3 L'esercizio dei diritti sociali rimane, pertanto, sospeso nei confronti degli Associati non in regola con il pagamento della quota associativa e/o dei contributi straordinari deliberati. La sospensione ha effetto finché dura la morosità, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7.4 Ogni Associato ha diritto ad essere correttamente informato circa lo svolgimento della vita associativa nonché in merito al rendiconto economico e finanziario dell'Associazione.
--	---

Art. 6 - Obblighi degli Associati	Articolo 6 - Obblighi degli Associati
<p>1. L'Associato è tenuto ad adempiere i seguenti doveri ed obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) osservare le norme statutarie; b) osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, astenendosi da ogni iniziativa in contrasto con esse e da ogni comportamento comunque incompatibile con gli scopi perseguiti dall'Associazione; c) astenersi da comportamenti che possano comunque comportare un danno economico o di immagine per l'Associazione e per la categoria; d) comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione dei titoli in forza dei quali viene esercitata l'attività di cui all'art. 4 primo comma; e) comunicare tempestivamente e per iscritto ogni eventuale variazione degli altri dati e delle notizie richiamate e/o richieste all'art. 4, comma 4. <p>2. L'Associato, tramite il versamento della Quota di Iscrizione e della Quota Associativa, contribuisce alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività dell'Associazione.</p> <p>3. La Quota di Iscrizione è dovuta da ogni Associato, una tantum, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 15 e nei termini previsti dall'art. 4, comma 9; la Quota Associativa è dovuta dall'Associato ogni anno ed è ragguagliata al numero dei titoli e dei diritti di cui l'impresa è titolare per l'esercizio delle attività di cui al precedente art. 4, comma 1.</p> <p>4. La Quota Associativa deve essere versata in una unica rata entro il 31 gennaio di ogni anno; i nuovi Associati devono versare la Quota Associativa unitamente alla Quota di Iscrizione. In caso di mancato pagamento oltre trenta giorni l'Associazione può procedere al recupero coattivo delle somme dovute.</p> <p>5. L'Associato che ritardi il pagamento delle Quote Associate e/o di quanto altro dovuto, sarà tenuto al pagamento, per ogni giorno di ritardo di interessi di mora su tali somme, calcolati sulla base del tasso di interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali.</p>	<p>1 L'associato è tenuto ad adempiere ai seguenti doveri ed obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) osservare le norme statutarie; b) osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, astenendosi da ogni iniziativa in contrasto con esse e da ogni comportamento comunque incompatibile con gli scopi perseguiti dall'Associazione; c) astenersi da comportamenti che possano comunque comportare un danno economico o di immagine per l'Associazione e per la categoria; d) comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione dei titoli in forza dei quali viene esercitata l'attività di cui all'art. 4 comma 1; e) comunicare tempestivamente e per iscritto ogni eventuale variazione degli altri dati e delle notizie richiamate e/o richieste all'art. 4, comma 4; f) versare tempestivamente e regolarmente la quota associativa e gli eventuali contributi straordinari. <p>2 L'Associato, tramite il versamento della quota di iscrizione, della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari contribuisce alle spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività dell'Associazione.</p> <p>3 La quota di iscrizione è dovuta all'atto dell'iscrizione all'Associazione, una tantum, secondo l'ammontare e le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 16 e nei termini previsti dall'art. 4, comma 9.</p> <p>4 La quota associativa è dovuta ogni anno da ciascun Associato secondo l'ammontare, le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 16.</p> <p>5 Il contributo straordinario è dovuto da ciascun Associato secondo l'ammontare, le modalità ed i termini stabiliti dalla Assemblea Ordinaria ai sensi dell'art. 12.</p> <p>6 La Quota di Iscrizione, la Quota Associativa, il contributo straordinario e qualunque altro importo versato, a qualsiasi titolo, all'Associazione non sono trasmissibili e non sono rivalutabili;</p> <p>7 L'Associato che ritardi il pagamento della Quota Associativa, del contributo straordinario e/o di quanto altro dovuto, sarà tenuto al pagamento, per ogni giorno di ritardo, di interessi di mora su tali somme, calcolati sulla base del tasso di interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali.</p>

<p>Art. 7 - Perdita della qualità di Associato</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La qualità di Associato si perde: <ol style="list-style-type: none"> a) per cessazione dell'Impresa; b) per dimissioni; c) per mancato pagamento della Quota di Iscrizione e/o della Quota Associativa entro il termine previsto dall'art. 4, comma 9; d) per esclusione. 2. Le dimissioni debbono essere comunicate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Associazione. 3. La perdita della qualità di Associato nel caso sub a) c) ha effetto immediato; nel caso sub b) ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata da parte dell'Associazione. 4. Il Consiglio Nazionale dichiara l'esclusione di un Associato: <ol style="list-style-type: none"> a) nel caso di provvedimento definitivo di revoca o di decadenza del titolo in forza del quale l'Impresa opera nel settore delle Scommesse e dei Giochi; b) nel caso di ritardo, superiore a sessanta giorni, nel pagamento della Quota Associativa; 5. Il Consiglio Nazionale può dichiarare l'esclusione di un Associato, ove lo ritenga opportuno: <ol style="list-style-type: none"> a) nel caso di modifica della compagine sociale o della composizione dell'organo di amministrazione della società associata. b) nel caso di violazioni dei doveri e degli obblighi previsti dal presente Statuto. 6. Contro il provvedimento di esclusione, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, l'Associato può presentare reclamo scritto al Collegio dei Probiviri, il quale decide inappellabilmente nella prima riunione successiva alla presentazione del reclamo. 7. Il provvedimento di esclusione ha effetto immediato; il reclamo al Collegio dei Probiviri non ne sospende l'efficacia. 8. La perdita della qualità di Associato, per qualunque causa intervenuta, non conferisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e non estingue le obbligazioni sorte durante la vigenza del rapporto associativo; l'Associato ha pertanto l'obbligo di pagare tutte le somme dovute all'Associazione, relative all'intero anno solare. 9. Le somme versate dall'Associato a qualunque titolo rimangono definitivamente acquisite al patrimonio della Associazione. 	<p>Articolo 7 - Perdita della qualità di Associato</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 La qualità di Associato si perde: <ol style="list-style-type: none"> a) per cessazione dell'attività; b) per dimissioni; c) per esclusione. 2 Le dimissioni debbono essere comunicate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Associazione. 3 La perdita della qualità di Associato nei casi di cui al primo comma sub a) ha effetto immediato; nel caso sub b) ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata da parte della Associazione. 4 Il Consiglio Nazionale delibera l'esclusione di un Associato: <ol style="list-style-type: none"> a) nel caso di provvedimento definitivo di revoca o di decadenza del titolo, ove esistente e/o necessario, in forza del quale l'impresa esercita l'attività di cui all'art. 4 primo comma; b) nel caso di ritardo, superiore a sessanta giorni, nel pagamento della Quota Associativa e/o del contributo straordinario. 5 Il Consiglio Nazionale può deliberare l'esclusione di un Associato, ove lo ritenga opportuno: <ol style="list-style-type: none"> a) nel caso di modifica della titolarità in caso di impresa individuale o della compagine sociale e/o della composizione dell'organo di amministrazione in caso di Società; b) nel caso di violazioni dei doveri e degli obblighi previsti dal presente Statuto. 6 Contro il provvedimento di esclusione, l'Associato, nel termine di quindici giorni decorrenti dal giorno in cui l'esclusione gli è stata comunicata, può presentare reclamo scritto al Collegio dei Probiviri, il quale decide inappellabilmente nella prima riunione successiva alla presentazione del reclamo. 7 Il provvedimento di esclusione ha effetto immediato; il reclamo al Collegio dei Probiviri non ne sospende l'efficacia. 8 La perdita della qualità di Associato, per qualunque causa intervenuta, non conferisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e non estingue le obbligazioni sorte durante la vigenza del rapporto associativo; l'Associato ha pertanto l'obbligo di pagare tutte le somme dovute all'Associazione, relative all'intero anno solare. 9 Le somme versate dall'Associato a qualunque titolo rimangono definitivamente acquisite al patrimonio della Associazione.
<p>Art. 8 - Organi dell'Associazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli Organi dell'Associazione sono: <ol style="list-style-type: none"> a) l'Assemblea degli Associati; b) il Presidente; c) il Consiglio Nazionale; d) il Comitato Esecutivo; e) il Vice Presidente; f) il Collegio dei Probiviri; g) il Controllore contabile; 2. Tutti gli incarichi elettivi ricoperti dagli Associati sono svolti a titolo gratuito, ad eccezione dell'incarico previsto dalla precedente lettera g). 3. Tutti gli Organi dell'Associazione durano in carica quattro anni, calcolati dal giorno della elezione; alla scadenza del mandato continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla elezione dei nuovi Organi. 	<p>Articolo 8 – Organi dell'Associazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Gli organi dell'Associazione sono: <ol style="list-style-type: none"> a) L'Assemblea degli Associati; b) Il Presidente; c) I due Vice – Presidenti; d) Il Consiglio Nazionale e) Il Comitato Esecutivo; f) Il Collegio dei Probiviri; g) Il Controllore Contabile; 2 Tutti gli incarichi elettivi sono svolti a titolo gratuito, ad eccezione dell'incarico previsto dalla precedente lettera g). 3 Tutti gli organi dell'Associazione durano in carica quattro anni; alla scadenza del mandato continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla elezione dei nuovi organi.

<p>Art. 9 - L'Assemblea degli Associati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea degli Associati è il massimo Organo deliberante dell'Associazione. 2. Ogni Associato ha diritto ad un numero di voti ragguagliato all'importo della Quota Associativa dovuta e regolarmente versata, così come previsto dal successivo articolo 21. 3. Ogni Associato può essere presente in Assemblea anche mediante delega conferita ad altro Associato; la delega deve contenere il nome del delegante, il nome del delegato e l'indicazione dell'Assemblea per la quale la delega è conferita. 4. Ciascun Associato non può ricevere più di sei deleghe. Non possono ricevere deleghe il Presidente dell'Associazione, i componenti del Consiglio Nazionale, i componenti del Collegio dei Probiviri ed il Controllore contabile. 5. Le deleghe sono allegare agli atti dell'Assemblea per la quale sono state conferite. 6. All'Assemblea partecipano inoltre i componenti del Collegio dei Probiviri e il Controllore contabile che, pur non avendo diritto di voto in quanto componenti di detti organi, possono assistere anche alle votazioni ed alle altre operazioni elettorali. 7. Il Presidente può inoltre invitare persone non associate ad assistere all'Assemblea, anche su segnalazione scritta da parte di un Associato, autorizzandole, se del caso, a prendere la parola su specifici argomenti iscritti all'ordine del giorno. Detti invitati non possono assistere alle votazioni o alle operazioni elettorali. 	<p>Articolo 9 - L'Assemblea degli Associati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 L'Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione. 2 Ogni Associato può essere presente in Assemblea anche mediante delega conferita ad altro Associato; la delega deve contenere il nome del delegante, il nome del delegato e l'indicazione dell'Assemblea per la quale la delega è conferita. 3 Ciascun Associato non può ricevere più di sei deleghe. Non possono ricevere deleghe il Presidente dell'Associazione, i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Nazionale, i componenti del Collegio dei Probiviri ed il Controllore Contabile. 4 Le deleghe sono allegare agli atti dell'Assemblea per la quale sono state conferite. 5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. 6 I Vice-Presidenti, gli altri componenti del Consiglio Nazionale, i componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Probiviri ed il Controllore Contabile hanno diritto di intervento in Assemblea. 7 Il Presidente può inoltre invitare persone non associate ad assistere all'Assemblea, anche su segnalazione scritta da parte di un Associato, autorizzandole, se del caso, a prendere la parola su specifici argomenti iscritti all'ordine del giorno.
<p>Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Nazionale almeno una volta l'anno, anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne facciano richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, la maggioranza del Consiglio Nazionale, ovvero un numero di Associati che dispongano di almeno il 25% (venticinqueper cento) del numero totale dei voti esprimibili nell'ipotesi in cui tutti gli Associati fossero presenti in Assemblea; in tal caso l'Assemblea deve riunirsi non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presentazione della richiesta. 2. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Nazionale quando debbano essere trattati argomenti ad essa riservati. 3. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della seduta, deve essere spedito agli Associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea e può essere inviato mediante lettera raccomandata o telex o fax o telegramma o posta elettronica o altro strumento telematico. 4. In caso di urgenza, l'Assemblea Ordinaria può essere convocata con preavviso da inviarsi almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea con le stesse modalità indicate al comma precedente. 5. Previa apposita delibera del Consiglio Nazionale, per ogni specifica Assemblea, sono consentite la presenza e l'intervento in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazioni, purchè sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare e la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti in discussione. 	<p>Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Nazionale almeno una volta l'anno, anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne facciano richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, la maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale, ovvero un numero di Associati che abbiano diritto ad almeno il 25% (venticinqueper cento) del numero totale dei voti nell'ipotesi in cui tutti gli Associati fossero presenti in Assemblea; in questi casi l'Assemblea deve riunirsi non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presentazione della richiesta. 2 L'assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Nazionale quando debbano essere trattati argomenti ad essa riservati. 3 L'avviso di convocazione, che può essere il medesimo sia per la prima che per la seconda convocazione, deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della seduta e deve essere spedito agli Associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea mediante lettera raccomandata o telex o fax o telegramma o posta elettronica o altro strumento telematico. 4 In caso di urgenza, l'Assemblea Ordinaria può essere convocata con preavviso da inviarsi almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea con le stesse modalità indicate al comma precedente. 5 Previa apposita delibera del Consiglio Nazionale, per ogni specifica Assemblea, sono consentite la presenza e l'intervento in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazioni, purchè sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare e la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti in discussione.

<p>Art. 11 - Attribuzioni dell'Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea Ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) elegge il Presidente dell'Associazione, il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Probiviri ed il Controllore contabile; b) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione; c) determina i principi ispiratori dell'attività dell'Associazione; d) approva i regolamenti interni proposti dal Consiglio Nazionale; e) determina l'ammontare e le modalità di pagamento di eventuali contributi straordinari che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività programmate, in aggiunta a quelli deliberati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. d); f) delibera in ordine ad ogni proposta che le venga sottoposta dal Consiglio Nazionale. g) delibera negli altri casi previsti dal presente Statuto. <p>2. L'Assemblea Straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) approva lo Statuto dell'Associazione e le sue eventuali modifiche; b) delibera lo scioglimento della Associazione e determina le modalità per la devoluzione del patrimonio. <p>3. Nel caso di proposte di modifica dello Statuto, l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli articoli da modificare e il testo delle modifiche proposte.</p>	<p>Articolo 11 - Attribuzioni dell'Assemblea</p> <p>1 L'assemblea Ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) elegge il Presidente dell'Associazione, il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Probiviri ed il Controllore Contabile. b) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione; c) determina i principi ispiratori e le linee guida dell'attività dell'Associazione; d) approva i regolamenti interni proposti dal Consiglio Nazionale e le loro eventuali modifiche; e) delibera l'ammontare, le modalità ed i termini di pagamento di eventuali contributi straordinari che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività programmate. f) delibera in ordine ad ogni altra proposta che le venga sottoposta dal Consiglio Nazionale; g) delibera negli altri casi previsti dal presente Statuto. <p>2 L'Assemblea straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) approva lo Statuto dell'Associazione e le sue eventuali modifiche; b) delibera lo scioglimento della Associazione e determina le modalità per la devoluzione del patrimonio. <p>3 Nel caso di proposte di modifica dello Statuto, l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli articoli da modificare e il testo delle modifiche proposte.</p>
--	---

Art. 12 - Svolgimento dell'Assemblea	Articolo 12 - Svolgimento dell'Assemblea
<p>1. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente dell'Associazione, che ne accerta la valida costituzione e la presiede, salvo che non ritenga di chiedere all'Assemblea la elezione con scrutinio palese ed a maggioranza dei voti espressi dai presenti del Presidente della seduta.</p> <p>2. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti, tanti Associati che dispongano di almeno il 50% (cinquantapercento) più uno del numero totale dei voti esprimibili nell'ipotesi in cui tutti gli Associati fossero presenti in Assemblea. In seconda convocazione, che deve avvenire con un intervallo di almeno dodici ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.</p> <p>3. L'Assemblea ordinaria delibera con voto palese a maggioranza di voti espressi dai presenti; nei casi previsti dal presente Statuto l'Assemblea Ordinaria può deliberare per acclamazione.</p> <p>4. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando - sia in prima che in seconda convocazione - risultino presenti tanti Associati che dispongano di almeno il 50% (cinquantapercento) più uno del numero totale dei voti esprimibili nell'ipotesi in cui tutti gli Associati fossero presenti in Assemblea.</p> <p>5. L'Assemblea Straordinaria delibera con voto palese. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria sono validamente assunte quando abbiano riportato il voto favorevole di tanti Associati che dispongano di almeno il 50% (cinquantapercento) più uno dei voti esprimibili nell'ipotesi in cui tutti gli Associati fossero presenti in Assemblea.</p> <p>6. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio è validamente assunta quando abbia riportato il voto favorevole di tanti Associati che dispongano di almeno il 65% (sessantacinquepercento) dei voti esprimibili nell'ipotesi in cui tutti gli Associati fossero presenti in Assemblea.</p> <p>7. L'Assemblea, su proposta del Presidente, elegge con voto palese a maggioranza di voti espressi dai presenti, il Segretario della riunione, che redige e sottoscrive il verbale dell'Assemblea, controfirmato dal Presidente. Il verbale è messo a disposizione degli Associati presso gli uffici dell'Associazione entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea.</p> <p>8. Ove lo ritenga necessario, l'Assemblea elegge altresì per scrutinio palese ed a maggioranza dei voti espressi dai presenti la Commissione Elettorale che può essere divisa in sottocommissioni e che è incaricata di presiedere alle operazioni di voto. La Commissione Elettorale elegge nel proprio seno il Presidente della Commissione Elettorale.</p>	<p>1 Il Presidente dell'Associazione presiede l'Assemblea, ne verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la sua apertura, regola il suo svolgimento, da e toglie la parola, accerta i risultati delle votazioni, dichiara la sua chiusura; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p> <p>2 L'Assemblea, su proposta del Presidente, elegge con voto palese, a maggioranza di voti espressi dai presenti, il Segretario della riunione, che assiste il Presidente e redige e sottoscrive il verbale dell'assemblea, controfirmato dal Presidente. Il verbale è messo a disposizione dagli Associati presso gli uffici dell'Associazione entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea.</p> <p>3 L'assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti tanti associati che rappresentino un numero di diritti di voto pari ad almeno il 50% (cinquantapercento) più uno del numero totale dei diritti di voto esprimibili nell'ipotesi in cui tutti gli Associati fossero presenti in Assemblea. In seconda convocazione, che deve avvenire con un intervallo di almeno dodici ore dalla prima, l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti e qualunque sia il numero dei diritti di voto a cui i presenti hanno diritto.</p> <p>4 L'Assemblea Ordinaria delibera con voto palese e, salvo ove diversamente stabilito dal presente Statuto, a maggioranza di voti espressi dai presenti.</p> <p>5 L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando - sia in prima che in seconda convocazione - risultino presenti tanti Associati che rappresentino un numero di diritti di voto pari ad almeno il 50% (cinquantapercento) più uno del numero totale dei diritti di voto esprimibili nell'ipotesi in cui tutti gli Associati fossero presenti in Assemblea.</p> <p>6 L'Assemblea Straordinaria delibera con voto palese. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente assunte quando abbiano ottenuto un numero di voti pari ad almeno il 50% (cinquantapercento) più uno dei diritti di voto esprimibili nell'ipotesi in cui tutti gli Associati fossero presenti in Assemblea.</p> <p>7 Ove il Presidente lo reputi opportuno o l'Assemblea lo deliberi, l'Assemblea elegge altresì, per scrutinio palese ed a maggioranza dei voti espressi dai presenti, la Commissione Elettorale che può essere divisa in sottocommissioni e che è incaricata di presiedere alle operazioni di voto. La Commissione Elettorale elegge nel proprio seno il Presidente della Commissione Elettorale.</p> <p>8 Nel caso in cui l'Assemblea Ordinaria debba procedere nella medesima riunione all'elezione del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Probiviri e del Controllore Contabile, si procederà secondo il seguente ordine temporale: in un primo tempo si procederà con la elezione del Presidente della Associazione, in un secondo tempo, una volta proclamato l'eletto alla carica di Presidente dell'Associazione, con la elezione del Consiglio Nazionale e infine con la elezione degli altri organi.</p>

Art. 13 - Il Presidente	Articolo 13 - Il Presidente
<p>1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, con le modalità previste dall'art. 22.</p> <p>2. Il Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dirige l'Associazione e nomina il Direttore dell'Associazione, determinandone il compenso, in accordo con il Consiglio Nazionale; b) rappresenta ufficialmente e legalmente l'Associazione ed ha tutti i poteri di firma relativi alla carica; c) presiede l'Assemblea; d) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo; e) ha la rappresentanza processuale dell'Associazione e il potere di transigere le vertenze insorte con soggetti terzi, di comprometterle in arbitri, anche irrituali, e di nominare legali e consulenti; f) può attribuire a ciascun componente del Comitato Esecutivo e del Consiglio Nazionale l'incarico, anche temporaneo, di curare e di riferire su determinati affari o materie; g) affronta i problemi urgenti che dovessero insorgere, anche se di competenza del Consiglio Nazionale e assume le misure utili per risolverli, richiedendo quindi la ratifica del proprio operato al Consiglio Nazionale; h) provvede alla esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio Nazionale; i) dà attuazione ai programmi di attività deliberati dal Consiglio Nazionale; j) mantiene stabili contatti operativi con le Autorità preposte alla organizzazione e gestione delle Scommesse e con gli Enti e Associazioni deputate alla organizzazione degli eventi sui quali vengono accettate Scommesse; k) mantiene, con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della Società ogni contatto utile e necessario; l) provvede alla amministrazione ordinaria del patrimonio dell'Associazione; <p>3. Le dimissioni o la definitiva indisponibilità del Presidente dell'Associazione, nonché le dimissioni o la definitiva indisponibilità della maggioranza dei membri del Consiglio Nazionale, determinano la immediata decadenza di tutti gli Organi elettivi dell'Associazione, escluso il Collegio dei Probiviri. In tal caso l'Assemblea degli Associati per la elezione dei nuovi Organi dovrà essere convocata dal Collegio dei Probiviri entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni o dell'accertamento della definitiva indisponibilità.</p> <p>4. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente dell'Associazione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale o da un numero di Associati che dispongano di almeno il 35% (trentacinqueper cento) del numero totale dei voti esprimibili nell'ipotesi in cui tutti gli Associati fossero presenti in Assemblea. Essa viene discussa in Assemblea Ordinaria non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia determina l'immediata decadenza di tutti gli Organi elettivi dell'Associazione. L'Assemblea degli Associati che ha approvato la mozione di sfiducia, procede immediatamente alla elezione di tutti gli Organi elettivi dell'Associazione.</p>	<p>1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, con le modalità previste dall'art. 22.</p> <p>2 Il Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dirige l'Associazione e nomina il Direttore dell'Associazione, determinandone il compenso, in accordo con il Consiglio Nazionale; b) rappresenta ufficialmente e legalmente l'Associazione ed ha tutti i poteri di firma relativi alla carica; c) presiede l'Assemblea; d) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo; e) ha la rappresentanza processuale dell'Associazione e il potere di transigere le vertenze insorte con soggetti terzi, di comprometterle in arbitri, anche irrituali, e di nominare legali e consulenti; f) può attribuire a ciascun componente del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo l'incarico, anche temporaneo, di curare e di riferire su determinati affari o materie; g) affronta i problemi urgenti che dovessero insorgere, anche se di competenza del Consiglio Nazionale e assume le misure utili per risolverli, richiedendo quindi la ratifica del proprio operato al Consiglio Nazionale; h) provvede alla esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio Nazionale; i) dà attuazione ai programmi di attività deliberati dal Consiglio Nazionale; j) mantiene stabili contatti con le Autorità proposte alla organizzazione e gestione delle Scommesse e dei Giochi e con gli Enti e Associazioni deputate alla organizzazione degli eventi sui quali vengono accettate Scommesse; k) mantiene, con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della Società ogni contatto utile e necessario; l) provvede alla amministrazione ordinaria del patrimonio dell'Associazione. <p>3 Le dimissioni o la definitiva indisponibilità del Presidente dell'Associazione, nonché le dimissioni o la definitiva indisponibilità della maggioranza dei membri eletti del Consiglio Nazionale, determinano la immediata decadenza di tutti gli organi elettivi dell'Associazione, escluso il Collegio dei Probiviri. In tal caso l'Assemblea degli Associati per la elezione dei nuovi organi dovrà essere convocata dal Collegio dei Probiviri entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni o dell'accertamento della definitiva indisponibilità.</p> <p>4 La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente dell'Associazione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale o da un numero di Associati che rappresentino almeno il 35% (trentacinqueper cento) del numero totale dei voti esprimibili in Assemblea nell'ipotesi in cui tutti gli Associati fossero presenti in Assemblea. Essa viene discussa in Assemblea Ordinaria non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia determina l'immediata decadenza di tutti gli organi elettivi dell'Associazione. L'Assemblea degli Associati che ha approvato la mozione di sfiducia procede immediatamente alla elezione de gli organi dell'Associazione di propria competenza.</p>

Art. 14 - Il Consiglio Nazionale	Articolo 14 - Il Consiglio Nazionale
<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente dell'Associazione e da componenti eletti dall'Assemblea, in un numero variabile da 20 (venti) a 25 (venticinque). 2. L'Assemblea, prima di eleggere i componenti del Consiglio Nazionale, ne determina, tramite voto palese e nei limiti sopra indicati, il numero. 3. Il Consiglio Nazionale è eletto con le modalità previste dall'art. 23. 4. Il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal Presidente dell'Associazione almeno quattro volte l'anno; deve essere altresì convocato quando ne faccia richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. 5. L'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata o telexscritto o fax o telegramma o posta elettronica o altro strumento telematico; in caso di urgenza, il Consiglio Nazionale può essere convocato con preavviso di due giorni, con le stesse modalità. 6. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di sua assenza dal Vice Presidente. 7. Il Consiglio Nazionale è validamente riunito ove sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della riunione. 8. Il Direttore dell'Associazione, ovvero, in sua assenza, un Consigliere nominato dal Presidente della riunione, ne redige il verbale e lo sottoscrive; il Presidente lo controfirma. Il verbale è messo a disposizione degli Associati presso la sede dell'Associazione entro sette giorni dalla data della riunione. 9. Nel caso di dimissioni o di definitiva indisponibilità di un Consigliere Nazionale, il Consiglio stesso, nella prima riunione, lo sostituisce con il primo dei non eletti secondo la graduatoria di cui all'art. 23, comma 14. 10. L'intervento alle riunioni del Consiglio Nazionale può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazioni purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare e la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti trattati, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente dell'Associazione e da componenti, persone fisiche, eletti dall'Assemblea, in un numero variabile da 14 (quattordici) a 27 (ventisette), con le modalità previste dall'articolo 23. 2 L'Assemblea, prima di eleggere i componenti del Consiglio Nazionale, ne determina, tramite voto palese e nei limiti sopra indicati, il numero. 3 Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente dell'Associazione tutte le volte che questi lo reputi opportuno e/o necessario; deve essere altresì convocato quando ne faccia richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un terzo dei suoi componenti. 4 L'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata o telexscritto o fax o telegramma o posta elettronica o altro strumento telematico; in caso di urgenza, il Consiglio Nazionale può essere convocato con preavviso di due giorni, con le stesse modalità. 5 Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di sua assenza dal Vice Presidente più anziano d'età. 6 Il Consiglio Nazionale è validamente riunito ove sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della riunione. 7 Il Direttore dell'Associazione, ovvero, in sua assenza, un Consigliere nominato dal Presidente della riunione, ne redige il verbale e lo sottoscrive; il Presidente della riunione lo controfirma. Il verbale è messo a disposizione degli Associati presso la sede dell'Associazione entro sette giorni dalla data della riunione. 8 Nel caso di dimissioni o di definitiva indisponibilità di un Consigliere Nazionale, il Consiglio stesso, nella prima riunione, lo sostituisce se possibile con il primo dei non eletti secondo quanto previsto dal successivo art. 23 o, in mancanza, con altro soggetto. 9 L'intervento alle riunioni del Consiglio Nazionale può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare e la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti trattati, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione.

Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio Nazionale	Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio Nazionale
<p>1. Il Consiglio Nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Determina gli obiettivi strategici dell'Associazione; b) predispone i programmi di attività dell'Associazione, sulla base dei principi ispiratori determinati dall'Assemblea degli Associati e degli obiettivi strategici precedentemente determinati; c) proclama le azioni collettive di autotutela dei diritti e degli interessi dell'Associazione e dei suoi Associati, fissandone le modalità di esecuzione; d) delibera il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati; e) elegge, su proposta del Presidente e nel proprio seno tre componenti del Comitato Esecutivo; f) elegge nel proprio seno il Vicepresidente della Associazione; g) determina annualmente l'ammontare della Quota di Iscrizione dovuta dai nuovi Associati, della Quota Associativa dovuta da ogni Associato, stabilendo le relative modalità di richiesta; h) controlla nel merito gli atti del Comitato Esecutivo, sottoponendoli eventualmente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati; i) delibera sulle domande di associazione ai sensi art. 4; j) delibera sulla esclusione degli Associati con le modalità previste dall'art. 7; k) delibera la istituzione di sedi secondarie dell'Associazione; l) delibera in ordine all'entità e alle modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti degli Organi direttivi dell'Associazione per l'espletamento del mandato, nonché in ordine alla eventuale attribuzione di gettoni di presenza; m) convoca l'Assemblea, fissandone l'ordine del giorno; n) delibera in materia di azioni giudiziarie dell'Associazione; o) salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, lett. a), stabilisce l'organico, fissa la retribuzione dei dipendenti dell'Associazione e delibera in merito all'istituzione degli uffici di segreteria ed al loro funzionamento; p) esercita ogni altra funzione non espressamente riservata agli altri organi dell'Associazione. <p>2. Il Presidente dell'Associazione può invitare alla riunione del Consiglio Nazionale consulenti e comunque persone non associate, ove lo ritenga utile per l'approfondimento di un argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta. Della discussione su tale argomento il Segretario della riunione redige specifico verbale, con la indicazione succinta di quanto dichiarato dagli invitati.</p> <p>3. Col voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, il Consiglio Nazionale può indire referendum tra gli Associati su quesiti precisamente formulati che consentano l'espressione di un voto positivo o negativo in ordine alla concreta realizzazione delle linee ispiratrici e degli obiettivi strategici di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), dello Statuto. Non possono essere oggetto di referendum proposte dal cui accoglimento derivi per gli Associati l'assunzione di oneri finanziari nei confronti dell'Associazione.</p> <p>4. Il risultato del referendum, accertato dal Consiglio Nazionale, ha valore di deliberazione dell'Assemblea degli Associati, che ne prende atto alla prima riunione.</p>	<p>1 Il Consiglio Nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) determina, in coerenza con le delibere assembleari, gli obiettivi strategici dell'Associazione; b) predispone i conseguenti programmi di attività dell'Associazione; c) proclama le azioni collettive di autotutela dei diritti e degli interessi dell'Associazione e dei suoi Associati, fissandone le modalità di esecuzione; d) delibera annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati; e) delibera l'ammontare e le modalità di pagamento della Quota di Iscrizione dovuta dai nuovi Associati; f) delibera le modalità di calcolo, l'ammontare, le modalità ed i termini di pagamento della Quota Associativa dovuta ogni anno da ciascun Associato; la Quota Associativa deve, in ogni caso, essere composta da una parte fissa, uguale per tutti gli Associati, e da una parte variabile che tenga conto della specifica situazione aziendale che caratterizza ciascun Associato; g) propone all'Assemblea degli Associati l'istituzione di eventuali contributi straordinari che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività programmate; h) elegge, su proposta del Presidente e nel proprio seno i due Vice Presidenti della Associazione; i) elegge, su proposta del Presidente e nel proprio seno tre componenti del Comitato Esecutivo; j) controlla nel merito gli atti del Comitato Esecutivo, ratificandoli o modificandoli se necessario e opportuno; k) delibera sulle domande di iscrizione all'associazione; l) delibera sulla esclusione degli Associati; m) delibera la istituzione di sedi secondarie dell'Associazione; n) delibera in ordine all'entità e alle modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi dell'Associazione per l'espletamento del mandato. o) convoca l'Assemblea, fissandone l'ordine del giorno; p) delibera in materia di azioni giudiziarie dell'Associazione; q) salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, lett. a), stabilisce l'organico e fissa la retribuzione dei dipendenti dell'Associazione; r) esercita ogni altra funzione prevista dallo Statuto e non espressamente riservata agli altri organi dell'Associazione. <p>2 Il Presidente dell'Associazione può invitare alla riunione del Consiglio Nazionale consulenti e comunque persone non associate, ove lo ritenga utile per l'approfondimento di un argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta.</p> <p>3 Col voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, il Consiglio Nazionale può indire referendum tra gli Associati su quesiti precisamente formulati e che consentano l'espressione di un voto positivo o negativo. Non possono essere oggetto di referendum proposte dal cui accoglimento derivi per gli Associati l'assunzione di oneri finanziari nei confronti dell'Associazione.</p> <p>4 Il risultato del referendum, accertato dal Consiglio Nazionale, ha valore di deliberazione dell'Assemblea degli Associati, che ne prende atto alla prima riunione.</p>

<p>Art. 16 - Raggruppamenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Non oltre quarantacinque giorni dalla sua elezione, il Consiglio Nazionale suddivide gli Associati in "raggruppamenti" secondo criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale, affidando ad un Consigliere Nazionale, che non faccia parte del Comitato Esecutivo, la funzione di collegamento permanente del Raggruppamento col Presidente dell'Associazione e col Comitato Esecutivo. 2. Il Consigliere Nazionale incaricato ha il compito di tenere costantemente informati gli Associati del Raggruppamento a lui affidato sugli argomenti dibattuti e sulle deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale e di tenere costantemente informato il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo delle istanze e delle esigenze degli Associati del Raggruppamento. 	<p>Articolo 16 - Raggruppamenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio Nazionale suddivide gli Associati in "raggruppamenti" secondo criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale stesso, affidando ad un Consigliere Nazionale, che non faccia parte del Comitato Esecutivo, la funzione di collegamento permanente del Raggruppamento col Presidente dell'Associazione e col Comitato Esecutivo. 2 Il Consigliere Nazionale incaricato ha il compito di tenere costantemente informati gli Associati del raggruppamento a lui affidato sugli argomenti dibattuti e sulle deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale e di tenere costantemente informato il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo delle istanze e delle esigenze degli Associati del raggruppamento.
<p>Art. 17 - Il Comitato Esecutivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, dal Vice Presidente e da tre Consiglieri Nazionali, eletti dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente. La elezione si svolge nella prima riunione del Consiglio Nazionale dopo la sua elezione. 2. Il Comitato Esecutivo coadiuva il Presidente nell'attività di direzione dell'Associazione. 3. Il Comitato Esecutivo si riunisce senza formalità su convocazione del Presidente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le decisioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 4. Le riunioni formali del Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate. L'intervento a dette riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazioni purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare e la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti trattati, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione. 5. In caso di dimissioni o di definitiva indisponibilità di un componente del Comitato Esecutivo, il Consiglio Nazionale provvede alla elezione del successore, su proposta del Presidente. 	<p>Articolo 17 - Il Comitato Esecutivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, dai due Vice-Presidenti e dai tre Consiglieri Nazionali eletti dal Consiglio Nazionale. 2 La elezione dei due Vice Presidenti e dei tre Consiglieri Nazionali si svolge nella prima riunione del Consiglio Nazionale dopo la sua elezione. 3 Il Comitato Esecutivo coadiuva il Presidente nell'attività di direzione dell'Associazione. 4 Il Comitato Esecutivo si riunisce senza formalità su convocazione del Presidente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le decisioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 5 Le riunioni formali del Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate. L'intervento a dette riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazioni purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare e la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti trattati, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione. 6 In caso di dimissioni o di definitiva indisponibilità di un componente del Comitato Esecutivo, il Consiglio Nazionale provvede alla elezione del successore, su proposta del Presidente.
<p>Art. 18 - Il Vice Presidente</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Nazionale nella prima riunione utile. 2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, in caso di sua assenza o impedimento. 	<p>Articolo 18 – I Vice Presidenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 I due Vice-Presidenti dell'Associazione sono eletti dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente. 2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice-Presidente più anziano sostituisce il Presidente, assumendone i poteri. 3 I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nell'attività di direzione dell'Associazione e collaborano attivamente e operativamente con lo stesso per il raggiungimento degli scopi associativi.

<p>Art. 19 - Il Collegio dei Probiviri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti, scelti di norma tra gli esperti del settore delle Scommesse e dei Giochi, eletti dall'Assemblea degli Associati, con le modalità previste dall'art. 23. 2. Il Collegio dei Probiviri, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno il Presidente. 3. Con l'assunzione della qualità di Associato, ciascuno accetta la competenza del Collegio dei Probiviri rispetto ad ogni controversia relativa a diritti disponibili che possa insorgere con altri Associati in ordine all'adempimento dei doveri e all'esercizio dei diritti derivanti dallo Statuto dell'Associazione. 4. Il Collegio dei Probiviri è investito della questione mediante richiesta scritta, che deve contenere l'esposizione dei fatti e l'indicazione delle prove. Il Collegio dei Probiviri trasmette copia della richiesta e della documentazione ad essa allegata agli interessati e convoca le parti perché possano esporre oralmente le loro ragioni. 5. Il Collegio accerta i fatti oggetto della controversia e interpone i propri buoni uffici per giungere ad una amichevole composizione della controversia; ove ciò non risulti possibile, ne dà atto a verbale e decide secondo equità. 6. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile. 7. In caso di dimissioni o di definitiva indisponibilità di un componente del Collegio dei Probiviri, si procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti secondo la graduatoria di cui all'art. 23, comma 14; quando ciò non risulti possibile, provvede l'Assemblea. 8. il Collegio dei Probiviri esercita inoltre le funzioni di cui all'articolo 13, comma 3. 	<p>Articolo 19 – Il Collegio dei Probiviri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti, scelti di norma tra gli esperti del settore delle Scommesse e dei Giochi, eletti dall'Assemblea degli Associati, con le modalità previste dall'art. 24. 2 Il Collegio dei Probiviri, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno il Presidente. 3 Con l'assunzione della qualità di Associato, ciascun Associato accetta la competenza del Collegio dei Probiviri rispetto ad ogni controversia relativa a diritti disponibili che possa insorgere con altri Associati in ordine all'adempimento dei doveri e all'esercizio dei diritti derivanti dallo Statuto dell'Associazione. 4 Il Collegio dei Probiviri è investito della questione mediante richiesta scritta, che deve contenere l'esposizione dei fatti e l'indicazione delle prove. Il Collegio dei Probiviri trasmette copia della richiesta e della documentazione ad essa allegata agli interessati e convoca le parti perché possano esporre oralmente le loro ragioni. 5 Il Collegio dei Probiviri accerta i fatti oggetto della controversia e interpone i propri buon uffici per giungere ad una amichevole composizione della controversia; ove ciò non risulti possibile, ne dà atto a verbale e decide secondo equità. 6 la decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile. 7 In caso di dimissioni o di definitiva indisponibilità di un componente del Collegio dei Probiviri, si procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti secondo quanto previsto dal successivo art. 24; quando ciò non risulti possibile, provvede l'Assemblea. 8 Il Collegio dei Probiviri esercita inoltre le funzioni di cui all'articolo 14, comma 3.
<p>Art. 20 - Il Controllore contabile</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La contabilità dell'Associazione è verificata da un Controllore contabile, eletto dall'Assemblea degli Associati. 	<p>Articolo 20 – Il Controllore contabile</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 La contabilità dell'Associazione è verificata da un Controllore contabile, eletto dall'Assemblea degli Associati con le modalità previste dall'art. 24.

Art. 21 – Diritti di voto in Assemblea

1. Ogni Associato ha diritto ad un numero di voti teoricamente esprimibili ragguagliato all'importo della Quota Associativa dallo stesso dovuta e regolarmente versata; il numero dei voti effettivamente esprimibili in ciascuna Assemblea da ogni Associato viene determinato così come di seguito previsto.
2. Per calcolare i voti teoricamente esprimibili da ciascun Associato, l'importo della quota associativa dallo stesso dovuta e regolarmente versata viene suddivisa per un quoziente pari a 100 (cento); il risultato così ottenuto è pari al numero di voti teoricamente esprimibili da ciascun Associato.
3. Per determinare il numero dei voti effettivamente esprimibili in ciascuna Assemblea da ogni Associato:
 - a) si determina il numero complessivo dei voti teoricamente esprimibili da tutti gli Associati presenti in Assemblea;
 - b) il numero così determinato viene diviso per 100 (cento) e moltiplicato per 49 (quarantanove); il risultato ottenuto rappresenta il numero massimo dei voti effettivamente esprimibili in Assemblea da un Associato;
 - c) nel caso in cui nessun Associato presente in Assemblea detenga un numero di voti teoricamente esprimibili superiore al risultato di cui alla precedente lettera b), il numero dei voti teoricamente esprimibili coincide con il numero dei voti effettivamente esprimibili in Assemblea da ciascun Associato;
 - d) nel caso, invece, in cui un Associato presente in Assemblea detenga un numero di voti teoricamente esprimibili superiore al risultato di cui alla precedente lettera b), il numero dei voti effettivamente esprimibili in Assemblea da detto Associato è pari al risultato di cui alla precedente lettera b); il numero dei voti teoricamente esprimibili da detto Associato eccedenti tale risultato deve essere ripartito tra tutti gli altri Associati in proporzione al numero dei voti teoricamente esprimibili da ciascuno di loro; ogni altro Associato ha quindi diritto ad un numero di voti effettivamente esprimibili in Assemblea pari alla somma del proprio numero di voti teoricamente esprimibili più il numero dei voti a lui affidata in sede di detto riparto proporzionale.
4. Per calcolare il numero dei voti teoricamente esprimibile da ciascun Associato si arrotonda per difetto al secondo decimale; per calcolare il numero dei voti effettivamente esprimibili in ciascuna Assemblea da ogni Associato si arrotonda per difetto al secondo decimale; eventuali resti vanno assegnati all'Associato che risulta esprimere il minor numero di voti.

Art. 21 – Diritti di voto in Assemblea

- 1 Fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 ogni Associato ha diritto ad un numero di voti ragguagliato all'importo della Quota Associativa determinata in base alla relativa delibera del Consiglio Nazionale vigente al momento di convocazione dell'Assemblea.
- 2 Per calcolare i voti a cui ciascun Associato ha diritto, l'importo della Quota Associativa riferita a ciascun Associato deve essere suddiviso per un quoziente pari a 100 (cento); il risultato così ottenuto è pari al numero di voti esprimibili in Assemblea dall'Associato a cui si riferisce la Quota Associativa; in caso di decimali, il risultato deve essere arrotondato all'unità inferiore.

<p>Art. 22 - Elezione del Presidente</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per la elezione del Presidente dell'Associazione la candidatura deve essere presentata almeno 60 minuti prima dell'inizio delle operazioni di voto. 2. Ciascun candidato deve accettare e sottoscrivere su apposita dichiarazione la propria candidatura; 3. Il Segretario nominato dall'Assemblea riceve in consegna dette dichiarazioni, mettendole a verbale ed attribuendo ad esse il numero progressivo di presentazione. Indi ogni dichiarazione controllata e resa valida da due componenti la Commissione Elettorale, è esposta alla vista dei presenti perché possano esercitare il voto. 4. Nel caso venga presentata un'unica candidatura, si può procedere per acclamazione. 5. Nel caso invece vengano presentate più candidature, la votazione deve essere fatta mediante l'indicazione, su un'apposita scheda predisposta dall'Associazione, del numero progressivo del candidato prescelto, attribuito dal Segretario ai sensi del precedente comma 2, o mediante l'indicazione del nome e cognome del candidato prescelto. 6. Alla carica di Presidente risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero dei voti effettivamente espressi. 7. Sono dichiarate nulle le schede che non consentano di individuare con certezza la volontà dell'elettore, nonché quelle nelle quali il voto risulti espresso a favore di Associato che non risulti candidato. 8. Il Presidente della Commissione Elettorale proclama l'eletto. 	<p>Articolo 22 - Elezione del Presidente dell'Associazione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per l'elezione del Presidente dell'Associazione si procederà secondo la procedura e le modalità di seguito indicate: <ol style="list-style-type: none"> a) il Presidente dell'Assemblea dichiara il numero totale di Associati iscritti all'Associazione, il numero totale degli Associati presenti in Assemblea ed il numero totale dei voti a cui gli Associati presenti in Assemblea hanno diritto; b) L'Assemblea delibera l'orario di inizio delle operazioni di voto, tenendo conto anche di quanto previsto ai commi successivi e all'articolo 13; c) ciascun Associato può presentare una candidatura scrivendo di proprio pugno in un apposito spazio posto alla vista dei presenti e denominato "Elenco dei candidati a Presidente dell'Associazione" il nome ed il cognome della persona fisica candidata; d) la candidatura deve essere presentata almeno quindici minuti prima dell'orario di inizio delle operazioni di voto ; entro lo stesso termine l'interessato deve accettare tramite apposita dichiarazione scritta rilasciata al Segretario dell'Assemblea, anche tramite un Associato, la propria candidatura. Ove l'interessato non accetti entro tale termine la propria candidatura, la stessa si riterrà come mai presentata; 2. Il Segretario dell'Assemblea riceve in consegna dette dichiarazioni, mettendole a verbale indicando l'ora esatta di ricevimento ed attribuendo ad esse il numero progressivo di presentazione. 3. Scaduti i quindici minuti prima dell'inizio delle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea dichiara scaduto il termine di presentazione delle candidature; quindi con la collaborazione del Segretario verifica che le candidature scritte nell'apposito spazio denominato "Elenco dei candidati a Presidente dell'Associazione" siano state accettate dagli interessati. Ove risulti che una candidatura non è stata accettata dall'interessato, il Presidente provvederà a cancellare la stessa dandone comunicazione all'Assemblea; tutte le candidature non cancellate costituiscono quindi l'Elenco dei candidati a Presidente dell'Associazione". 4. Il Presidente legge all'Assemblea l'Elenco dei candidati a Presidente dell'Associazione e dichiara quindi l'inizio delle operazioni di voto. 5. Nel caso in cui l'Elenco dei candidati a Presidente dell'Associazione sia composto da un'unica candidatura, l'Assemblea può procedere per acclamazione. 6. Nel caso invece l'Elenco dei candidati a Presidente dell'Associazione sia composto da più candidature, la votazione deve essere fatta mediante l'indicazione, su un'apposita scheda predisposta dall'Associazione e siglata dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, del nome e cognome del candidato prescelto. 7. Alla carica di Presidente dell'Associazione risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il voto da tanti Associati che rappresentino almeno il 50% (cinquantapercento) più uno dei diritti di voto a cui gli Associati presenti in Assemblea hanno diritto. 8. Sono dichiarate nulle le schede che non consentono di individuare con certezza la volontà dell'elettore, nonché quelle nelle quali il voto risulti espresso a favore di persona che non risulti nell'Elenco dei candidati a Presidente dell'Associazione". 9. Nel caso in cui nessun candidato ottenga il numero di voti di cui al precedente comma 7), si procede tramite ballottaggio. 10. Al ballottaggio sono ammessi i primi due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 11. In caso di ballottaggio, alla carica di Presidente risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
--	--

	<p>12. Sono dichiarate nulle le schede che non consentano di individuare con certezza la volontà dell'elettore, nonché quelle nelle quali il voto risulti espresso a favore di una persona che non risulti ammessa al ballottaggio.</p> <p>13. Il Presidente dell'Assemblea proclama l'eletto.</p>
--	--

<p>Art. 23 – Elezioni del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Proviviri.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per la elezione del Consiglio Nazionale, è necessario presentare liste chiuse di un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio stesso da eleggere, determinati dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 14. Ciascuna candidatura è contraddistinta da un numero progressivo e ciascun candidato deve apporre di proprio pugno la propria candidatura sulla lista medesima. 2. Per la nomina del Collegio dei Proviviri, composto in base all'art. 19 da 3 (tre) membri, è necessario presentare liste chiuse di 3 (tre) candidati contraddistinti da un numero progressivo, che appongono di pugno la propria candidatura sulla lista medesima. 3. Il numero progressivo di candidature determina l'eventuale ordine di elezione all'interno di ciascuna lista. 4. Ogni candidato non può esserlo in più liste; ogni Associato non può presentare più di una lista per lo stesso Organo; in caso contrario, in tutte le liste dallo stesso firmate, la sua firma non verrà computata tra gli Associati presentatori. 5. Le liste devono essere presentate complete di tutti gli elementi sopraelencati almeno 60 minuti prima dell'inizio delle operazioni di voto. 6. Il Segretario nominato dall'Assemblea riceve in consegna le liste, mettendole a verbale ed attribuendo ad esse il numero progressivo di presentazione, con numerazione distinta per ciascun Organo da eleggere. Indi le liste, controllate e rese valide da due componenti la Commissione Elettorale, sono esposte alla vista dei presenti perché possano esercitare il voto. 7. Nel caso venga presentata per un Organo un'unica lista, si può procedere per detto Organo per acclamazione. 8. Nel caso invece vengano presentate per un organo più di una lista, la votazione deve essere fatta mediante l'indicazione, su un'apposita scheda predisposta dall'Associazione, del numero progressivo della lista prescelta, attribuito dal Segretario ai sensi del precedente comma 7. 9. I voti ottenuti da ciascuna lista vengono quindi successivamente divisi per uno, due, tre, quattro, cinque e così via, ottenendo così i quozienti riferiti a ciascuna lista. I quozienti di ciascuna lista vengono quindi attribuiti ai candidati della corrispondente lista nell'ordine progressivo attribuito a ciascun candidato, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2. Viene quindi formata per ciascun organo un'unica graduatoria decrescente, ove al primo posto è iscritto il candidato cui è stato attribuito il quoziente più elevato e quindi i candidati che hanno ottenuto i corrispondenti quozienti via via decrescenti. 10. Alla carica di componenti il Consiglio Nazionale, risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i quozienti più elevati. A parità di quozienti per l'ultimo candidato da eleggere, si reputa eletto quello appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti tra liste, viene eletto quello più anziano. 11. Alla carica di componenti il Collegio dei Proviviri risultano eletti i primi 3 (tre) candidati che abbiano ottenuto i quozienti più elevati. A parità di quozienti per l'ultimo candidato da eleggere, si reputa eletto quello appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti tra liste, viene eletto quello più anziano. 12. A parità di quozienti prevale per ogni ordine di quoziente, il candidato eletto nelle liste che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti tra liste, viene prescelto quello più anziano. 13. Sono dichiarate nulle le schede che non consentano di individuare con certezza la volontà dell'elettore, nonché 	<p>Articolo 23 – Elezione del Consiglio Nazionale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Dopo che il Presidente dell'Assemblea ha proclamato l'eletto a Presidente della Associazione, si procederà per la elezione del Consiglio Nazionale secondo la procedura e le modalità di seguito indicate . 2 Il Presidente dell'Assemblea dichiara: <ol style="list-style-type: none"> a) il numero totale di Associati iscritti all'Associazione ed il numero totale dei voti a cui gli stessi hanno diritto nell'ipotesi in cui tutti fossero presenti in Assemblea (di seguito "numero totale di voti"); b) il numero dei voti a cui hanno diritto gli Associati che esercitano la propria attività direttamente grazie ad una concessione loro rilasciata dall'Ente Pubblico competente (di seguito "Imprese concessionarie") nell'ipotesi in cui tutti detti Associati fossero presenti in Assemblea, e la conseguente percentuale di detti voti in relazione al "numero totale di voti" (di seguito "quorum delle Imprese concessionarie"); c) il numero dei voti a cui hanno diritto gli Associati che esercitano una attività diversa da quella delle "imprese concessionarie" (di seguito le "altre Imprese") nell'ipotesi in cui tutti detti Associati fossero presenti in Assemblea, e la conseguente percentuale di detti voti in relazione al "numero totale dei voti" (di seguito "quorum delle altre Imprese"). 3 L'Assemblea delibera quindi: <ol style="list-style-type: none"> a) il numero dei componenti il Consiglio Nazionale da eleggere a mente di quanto previsto dall'articolo 15; b) l'orario di inizio delle operazioni di voto, tenendo conto anche di quanto previsto ai commi successivi e all'articolo 13. 4 Nel caso in cui sia il "quorum delle Imprese concessionarie" che il "quorum delle altre Imprese" sia pari ad almeno il 30%, troverà applicazione il successivo comma 5.; nel caso invece in cui o il "quorum delle Imprese concessionarie" sia inferiore al 30%, o il "quorum delle altre Imprese" sia inferiore al 30%, troverà applicazione il successivo comma 6. 5 Nel caso in cui sia il "quorum delle Imprese concessionarie" che il "quorum delle altre Imprese" sia pari ad almeno il 30%, l'Assemblea procederà nel modo seguente: <ol style="list-style-type: none"> a) ciascun Associato può presentare una o più candidature, ma non superiori a tre, scrivendo di proprio pugno in un apposito spazio posto alla vista dei presenti e denominato "Elenco dei candidati al Consiglio Nazionale": <ol style="list-style-type: none"> i. il nome ed il cognome della persona fisica candidata; ii. se la persona fisica è candidata in rappresentanza delle "Imprese concessionarie", dopo il nome ed il cognome deve essere aggiunta la dizione: "in rappresentanza delle Imprese concessionarie"; se invece la persona fisica è candidata in rappresentanza delle "altre Imprese", dopo il nome ed il cognome deve essere aggiunta la dizione "in rappresentanza delle altre Imprese". Nessun candidato può esserlo in rappresentanza sia delle "Imprese concessionarie" che delle "altre Imprese"; tutti i candidati devono esserlo in rappresentanza o delle "Imprese concessionarie" o "delle altre Imprese" ; b) ciascuna candidatura deve essere presentata almeno cinque minuti prima dell'inizio delle operazioni di voto; entro lo stesso termine l'interessato deve accettare tramite apposita dichiarazione scritta rilasciata al Segretario dell'Assemblea, anche tramite un Associato, la propria candidatura. Ove l'interessato non accetti entro tale termine la propria candidatura, la stessa si riterrà come mai presentata;
--	--

quelle nelle quali il voto risulti espresso a favore di Associato che non risulti candidato.

14. Il Presidente della Commissione Elettorale proclama gli eletti.

- c) il Segretario dell'Assemblea riceve in consegna dette dichiarazioni, mettendole a verbale indicando l'ora esatta di ricevimento ed attribuendo ad esse il numero progressivo di presentazione;
- d) scaduti i cinque minuti prima dell'inizio delle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea dichiara scaduto il termine di presentazione delle candidature; quindi con la collaborazione del Segretario verifica che le candidature scritte nell'apposito spazio denominato "Elenco dei candidati al Consiglio Nazionale" siano state accettate dagli interessati. Ove risulti che una candidatura non è stata accettata dall'interessato, o non sia accompagnata dalla dizione di cui alla precedente lettera a), il Presidente provvederà a cancellare la stessa dandone comunicazione all'Assemblea; tutte le candidature non cancellate costituiscono quindi l'"Elenco dei candidati al Consiglio Nazionale";
- e) il Presidente legge all'Assemblea l'Elenco dei candidati al Consiglio Nazionale e dichiara quindi l'inizio delle operazioni di voto;
- f) la votazione deve essere fatta mediante l'indicazione, su un'apposita scheda predisposta dall'Associazione e siglata dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, di un numero massimo di nominativi scelti dall'"Elenco dei candidati al Consiglio Nazionale" pari al numero dei componenti il Consiglio Nazionale da eleggere;
- g) viene quindi formata una graduatoria (di seguito: la "**graduatoria**") ove al primo posto è iscritto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e quindi, in ordine decrescente, gli altri candidati in ordine di numero di voti ottenuti. Nel caso in cui due o più candidati ottengano un uguale numero di voti, viene iscritto per primo in graduatoria il candidato più anziano;
- h) viene quindi formato un estratto della graduatoria costituito esclusivamente dai candidati che abbiano ottenuto un piazzamento in "**graduatoria**" fino al numero dei componenti il Consiglio Nazionale da eleggere e secondo l'ordine ottenuto in "**graduatoria**" (di seguito "**estratto della graduatoria**");
- i) viene quindi formata una graduatoria residua costituita dai candidati non iscritti nell' "**estratto della graduatoria**" secondo l'ordine ottenuto in "**graduatoria**" (di seguito "**graduatoria residua**")
- j) gli iscritti nell'"**estratto della graduatoria**" vengono quindi suddivisi in due gruppi: coloro che si sono candidati in rappresentanza delle "Imprese concessionarie" e coloro che si sono candidati in rappresentanza delle "altre Imprese"(di seguito definiti congiuntamente anche come "**ciascuno dei due gruppi**" e separatamente anche come "**uno dei due gruppi**" o singolarmente "**gruppo**");
- k) nel caso in cui "**ciascuno dei due gruppi**" sia formato da un numero di candidati pari ad almeno il 30% dei Consiglieri da eleggere, risultano eletti a componenti il Consiglio Nazionale tutti gli iscritti nell'"**estratto della graduatoria**";
- l) nel caso invece in cui "**uno dei due gruppi**" sia formato da un numero di candidati inferiore al 30% dei Consiglieri da eleggere, si procederà nel modo seguente:
 - i. l'ultimo degli iscritti nell'"**estratto della graduatoria**" appartenente al "**gruppo**" diverso da quello formato da un numero di candidati inferiore al 30% dei Consiglieri da eleggere, ove si realizzino le condizioni di seguito indicate, viene cancellato dall'"**estratto della graduatoria**" e sostituito dal soggetto (di seguito il "**soggetto**") che risulta iscritto come primo dei candidati risultanti dalla "**graduatoria residua**" in

	<p>rappresentanza del “gruppo” che, secondo il risultato di cui alla precedente lettera g), è formato da un numero dei candidati inferiore al 30% dei Consiglieri da eleggere; detta sostituzione (di seguito la “sostituzione”) avviene alla duplice, contemporanea condizione che sia presente nella “graduatoria residua” almeno un “soggetto” in rappresentanza del gruppo che, secondo il risultato di cui alla precedente lettera g), è formato da un numero dei candidati inferiore al 30% dei Consiglieri da eleggere e che detto “soggetto” abbia ottenuto almeno un voto (di seguito “la duplice, contemporanea condizione”);</p> <p>ii. avvenuta la “sostituzione” si ottiene un “estratto della graduatoria” aggiornato che sostituisce integralmente il precedente ;</p> <p>iii. si prosegue con una eventuale, ulteriore “sostituzione” fino a quando il gruppo che secondo il risultato di cui alla precedente lettera g) era formato da un numero dei candidati inferiore al 30% dei Consiglieri da eleggere, non abbia raggiunto nell’“estratto della graduatoria” aggiornato un numero massimo pari al 30% dei Consiglieri da eleggere (di seguito “la percentuale minima di rappresentanza del gruppo di minoranza”) o fino a quando non sia possibile procedere mancando “la duplice, contemporanea condizione”; nel caso in cui con una ipotizzata “sostituzione” venga superato, anche se per decimali, “la percentuale minima di rappresentanza del gruppo di minoranza” tale ipotizzata “sostituzione” non dovrà essere effettuata;</p> <p>m) verificata l’impossibilità di effettuare la prima o una ulteriore sostituzione, o l’obbligo di non effettuarla, risultano eletti a componenti il Consiglio Nazionale tutti i candidati iscritti nell’“estratto della graduatoria” aggiornato come sopra nel caso in cui sia stata effettuata una o più “sostituzione”;</p> <p>n) sono dichiarate nulle le schede che non consentano di individuare con certezza la volontà dell’elettore, nonché quelle nelle quali il voto risulti espresso a favore anche di una sola persona che non risulti nell’Elenco dei candidati al Consiglio Nazionale”;</p> <p>o) nel caso in cui l’“Elenco dei candidati al Consiglio Nazionale” sia composto da un numero di candidature pari ai componenti il Consiglio Nazionale da eleggere, l’Assemblea può procedere per acclamazione.</p> <p>p) Il Presidente della Assemblea proclama gli eletti.</p> <p>6 Nel caso invece in cui o il “quorum delle Imprese concessionarie” sia inferiore al 30%, o il “quorum delle altre Imprese” sia inferiore al 30%, si procederà nel modo seguente:</p> <p>a) ciascun Associato può presentare una o più candidature, ma non superiori a tre, scrivendo di proprio pugno in un apposito spazio posto alla vista dei presenti e denominato “Elenco dei candidati al Consiglio Nazionale” il nome ed il cognome della persona fisica candidata;</p> <p>b) ciascuna candidatura deve essere presentata almeno cinque minuti prima dell’inizio delle operazioni di voto; entro lo stesso termine l’interessato deve accettare tramite apposita dichiarazione scritta rilasciata al Segretario dell’Assemblea, anche tramite un Associato, la propria candidatura. Ove l’interessato non accetti entro tale termine la propria candidatura, la stessa si riterrà come mai presentata;</p> <p>c) scaduti i cinque minuti prima dell’inizio delle operazioni di voto, il Presidente dell’Assemblea dichiara scaduto il termine di presentazione delle candidature; quindi con la</p>
--	---

	<p>collaborazione del Segretario verifica che le candidature scritte nell'apposito spazio denominato "Elenco dei candidati al Consiglio Nazionale" siano state accettate dagli interessati. Ove risulti che una candidatura non è stata accettata dall'interessato, il Presidente provvederà a cancellare la stessa dandone comunicazione all'Assemblea; tutte le candidature non cancellate costituiscono quindi l'"Elenco dei candidati al Consiglio Nazionale";</p> <p>d) il Presidente legge all'Assemblea l'Elenco dei candidati al Consiglio Nazionale e dichiara quindi l'inizio delle operazioni di voto;</p> <p>e) la votazione deve essere fatta mediante l'indicazione, su un'apposita scheda predisposta dall'Associazione e siglata dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, di un numero massimo di nominativi scelti dall'"Elenco dei candidati al Consiglio Nazionale" pari al numero dei componenti il Consiglio Nazionale da eleggere;</p> <p>f) viene quindi formata una graduatoria ove al primo posto è iscritto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e quindi, in ordine decrescente, gli altri candidati in ordine di numero di voti ottenuti. Nel caso in cui due o più candidati ottengano un uguale numero di voti, viene iscritto per primo in graduatoria il candidato più anziano;</p> <p>g) risultano eletti a componenti il Consiglio Nazionale i candidati che abbiano ottenuto un piazzamento in graduatoria a partire dal primo e fino al piazzamento coincidente con il numero dei componenti il Consiglio Nazionale da eleggere.</p> <p>h) sono dichiarate nulle le schede che non consentano di individuare con certezza la volontà dell'elettore, nonché quelle nelle quali il voto risulti espresso a favore anche di una sola persona che non risulti nell'"Elenco dei candidati al Consiglio Nazionale".</p> <p>i) nel caso in cui l'"Elenco dei candidati al Consiglio Nazionale" sia composto da un numero di candidature pari ai componenti il Consiglio Nazionale da eleggere, l'Assemblea può procedere per acclamazione.</p> <p>j) Il Presidente della Assemblea proclama gli eletti.</p>
--	---

<p>Art. 24 – Elezione del Controllore contabile</p> <p>1. Per l'elezione del Controllore contabile valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio Nazionale.</p>	<p>Articolo 24 - Elezione del Collegio dei Probiviri e del Controllore contabile.</p> <p>1 Dopo che il Presidente dell'Assemblea ha proclamato gli eletti a componenti il Consiglio Nazionale, si procederà per la elezione del Collegio dei Probiviri e del Controllore contabile.</p> <p>2 Per la elezione del Collegio dei Probiviri valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio Nazionale di cui al precedente art. 23. comma 6.</p> <p>3 Per la elezione del Controllore contabile valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Presidente dell'Associazione di cui al precedente art. 22.</p>
<p>Art. 25 – Il Direttore</p> <p>1. Il Direttore:</p> <p>a) coadiuva il Presidente, il Consiglio Nazionale e il Comitato Esecutivo dei quali attua le disposizioni;</p> <p>b) sovrintende a tutti gli uffici e i servizi, ne coordina l'attività e provvede al buon funzionamento di essi;</p> <p>c) partecipa senza diritto di voto, all'Assemblea, alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo e a tutte le riunioni indette dagli organi dell'Associazione;</p> <p>d) può essere delegato dal Presidente al compimento di particolari atti e funzioni quali, a titolo meramente esemplificativo, l'esecuzione di operazioni sia attive che passive con istituti bancari.</p>	<p>Articolo 25 - Il Direttore</p> <p>1. Il Direttore:</p> <p>a) coadiuva il Presidente, il Consiglio Nazionale e il Comitato Esecutivo dei quali attua le disposizioni;</p> <p>b) sovrintende a tutti gli uffici e i servizi, ne coordina l'attività e provvede al buon funzionamento di essi;</p> <p>c) partecipa senza diritto di voto, all'Assemblea, alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo e a tutte le riunioni indette dagli organi dell'Associazione;</p> <p>d) può essere delegato dal Presidente al compimento di particolari atti e funzioni quali, a titolo meramente esemplificativo, l'esecuzione di operazioni sia attive che passive con istituti bancari.</p>
<p>Art. 26 - Patrimonio sociale</p> <p>1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito dai contributi degli Associati, da eventuali lasciti o donazioni e dai beni acquistati con tali contributi, lasciti o donazioni.</p> <p>2. Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti agli Associati durante la vita dell'Associazione, salvo che ciò non sia imposto da norme di legge.</p> <p>3. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, salvo diversa disposizione di legge.</p>	<p>Articolo 26 – Patrimonio sociale</p> <p>1 Il Patrimonio sociale dell'Associazione è costituito dai contributi degli Associati, da eventuali lasciti o donazioni e dai beni acquistati con tali contributi, lasciti o donazioni.</p> <p>2 Ogni anno deve essere predisposto, a cura del Consiglio Nazionale, il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione che deve essere approvato annualmente dall'Assemblea Ordinaria degli Associati;</p> <p>3 E' vietato durante la vita dell'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che ciò non sia imposto da norme di Legge.</p> <p>4 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, salvo diversa disposizione di Legge.</p>
<p>Art. 27 - Disposizione finale</p> <p>1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile.</p>	<p>Articolo 27 – Disposizione finale</p> <p>1 Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile.</p>